**Che cosa si intende per “disoccupati da almeno 4/6/12 mesi consecutivi”? Rilevano i rapporti in conservazione nel senso che fanno mantenere il requisito? La disoccupazione consecutiva deve essere immediatamente antecedente alla domanda /assunzione? E’ possibile fare degli esempi?**

La conservazione della disoccupazione (cfr. disoccupazione come intesa da regolamento) rileva ai fini del computo dei 4/6/12 mesi consecutivi.

Es: 3 mesi disoccupato (dal 01/01/2023 al 31/03/2023) + 3 mesi conservato (dal 01/04/2023 al 30/06/2023). Al 01/07/2023 il soggetto possiede il requisito dei 6 mesi consecutivi di disoccupazione.

La sospensione, invece, non rileva, in quanto durante la sospensione la persona non è considerata disoccupata.

La disoccupazione consecutiva deve essere, inoltre, immediatamente antecedente alla domanda /assunzione.

Es (assunzione tempo indeterminato di donna):

4 mesi disoccupata (dal 01/01/2023 al 30/04/2023) + 2 mesi di contratto a tempo determinato con disoccupazione sospesa (dal 01/05/2023 al 30/06/2023) + 1 mese di disoccupazione (dal 01/07/2023 al 31/07/2023). Al 01/08/2023 possiede 5 mesi totali di disoccupazione, di cui 4 consecutivi, ma, non essendo tali 4 mesi consecutivi ,anche immediatamente antecedenti alla domanda di contributo o all’assunzione, il requisito necessario al rilascio del contributo non è posseduto.

[I](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse3)**[l lavoro in agricoltura è incentivato?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse3)**

Sì per le assunzioni a tempo indeterminato. No per le trasformazioni e le assunzioni a tempo determinato, a fronte dell’attuale formulazione del regolamento.

**[La somministrazione a tempo indeterminato rientra nel computo della condizione occupazionale precaria?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse4)**

Sì.

**[Con riferimento ad un medesimo lavoratore, è possibile presentare domanda di incentivo per l’assunzione a tempo determinato e, successivamente, per la stabilizzazione nel corso dello stesso anno?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse5)**

Sì, sono cumulabili perché non si tratta del medesimo intervento.

**Che cosa si intende per “componente di nucleo familiare monoparentale in cui vi sia un figlio minore”? Come si verifica la sussistenza del requisito?**

Modifica Legge di stabilità 26/2020 art. 8

Significa genitore solo, che si rileva dallo stato di famiglia. In caso di situazioni più inusuali si verifica il caso specifico. In fase di istruttoria si verifica d’ufficio acquisendo lo stato di famiglia.

**[Il contratto di apprendistato è incentivato?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse8)**

Finanziamo solo la stabilizzazione dello stesso.

**[Gli incentivi regionali sono cumulabili con i principali incentivi nazionali all’assunzione?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse9)**

In linea generale sono cumulabili con quelli statali a meno che questi ultimi non prevedano un divieto, fermo restano il rispetto della normativa di riferimento in materia di aiuti di stato.

**[Nell'eventualità in cui sull'istanza sia stato indicato un dato finanziario non corretto (es. 5000+2.500) come Vi comportate rispetto all'istanza generale (es. reiezione)?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse11)**

L’istanza non viene rigettata, ma l’importo concesso viene riproporzionato sulla base dei requisiti effettivamente posseduti dal lavoratore. Se vengono richiesti € 5.000,00 (equivalenti ad un full time), ma il contratto è part time al 70%, si concederanno € 3.500,00.
L’importo indicato dal richiedente alla voce contributo richiesto rappresenta il massimo che l’ufficio può concedere e pertanto, in caso di errore e di indicazione di un importo di contributo richiesto inferiore a quanto spettante, non sarà possibile concedere di più (es: se viene richiesto un contributo di 5000,00 ma poi, in fase istruttoria, viene verificato che al richiedente spetterebbe una maggiorazione, il contributo concesso non può essere superiore al “*petitum*” di € 5.000,00).

**[Il patto di servizio dev'essere sottoscritto prima dell'assunzione o anche successivamente?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse13)**

Did on line e patto di servizio devono essere posseduti al momento della domanda, se questa viene presentata in vista di un’assunzione/ inserimento o al momento dell’assunzione/inserimento se la domanda è ad essi successiva.

**[Nel caso in cui si voglia presentare domanda di contributo per un’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) o una stabilizzazione intervenuta prima della presentazione della domanda, che termini occorre rispettare?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse15)**

La domanda va presentata entro il termine perentorio del 15° giorno del mese successivo al verificarsi dell’assunzione/stabilizzazione.
Es: se una stabilizzazione o un’assunzione avviene il 01.03. 2023: la domanda deve essere presentata entro il 15.04.2023.

Qualora il Regolamento rimanesse immutato con riferimento a tale previsione, qualora l’assunzione/stabilizzazione avvenisse a dicembre 2023, la domanda potrebbe essere presentata entro il 15/01/2024, a valere sullo stanziamento di risorse approvato per l’annualità 2024 – sportello 2024.

**[Quando all’art. 4, comma 2, si parla di licenziamento, ci sono eccezioni?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse16)**

No, stando alla formulazione letterale della norma, rilevano tutti i tipi di licenziamento, dovessero avvenire anche per mancato superamento del periodo di prova.

**[Come si verifica la sussistenza del requisito del “domicilio sul territorio regionale”?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse12)**

Si è tenuti a rendere alla pubblica Amministrazione una dichiarazione veridica fondata su fatti dalla stessa verificabili in qualsiasi momento.

#### **[Tra i soggetti a rischio di disoccupazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del nuovo Regolamento sono compresi anche i soggetti in cassa integrazione in deroga con causale Covid-19?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse13)**

In proposito occorre considerare il disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del Regolamento, in base al quale si intendono per soggetti a rischio di disoccupazione coloro che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi compreso l’assegno di solidarietà, ovvero posti in distacco ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236.
La cassa integrazione guadagni in deroga per la causale COVID è stata sostanzialmente superata con l’inizio del 2022 anche a seguito delle modifiche introdotte al decreto legislativo 148/2015 dalla legge 234/2021; la definizione regolamentare fa espresso riferimento a tutte le ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria disciplinate dall’ordinamento nazionale (non solo dal decreto legislativo 148/2015; si pensi alla CIGS per cessazione totale o parziale di attività, prevista dall’articolo 44 del decreto legge 109/2018) e dalle prestazioni dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015 assimilabili alle causali di CIGS.

#### **[Il contratto di somministrazione è incentivato?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse14)**

Viene incentivata la stabilizzazione, da parte dell’utilizzatore, di personale impiegato con contratto di somministrazione di lavoro (art. 6, comma 1lett.c) che sia in possesso della condizione occupazionale precaria.

Non viene invece incentivata l’assunzione con contratto di somministrazione a tempo indeterminato (art. 4, comma 2 lett. h; art. 6, comma 4, lett. b).

**[Il lavoro domestico è incentivato?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse15)**

No, in quanto il datore non rientra nel novero dei soggetti di cui all’art. 3.

**[Il lavoro domestico rientra nel computo della condizione occupazionale precaria, anche in assenza di apposizione di un termine?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse16)**

Anche i periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro domestico concorrono al computo del periodo utile ai fini della condizione occupazionale precaria, purché il rapporto non sia a tempo indeterminato.

[L](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse17)**[a presentazione della domanda priva della comprova del pagamento dell’imposta di bollo ne comporta il rigetto oppure trattasi di allegato integrabile successivamente?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse17)**

La domanda priva della comprova del pagamento dell’imposta di bollo non viene rigettata, né è integrabile. Viene fatta la segnalazione all’Agenzia delle Entrate per le opportune verifiche e le eventuali sanzioni.

**[Quali sono gli allegati eventualmente integrabili?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse18)**

Le cause di non accoglimento della domanda sono disciplinate dall’art. 17 del Regolamento. La mancanza anche di un solo allegato riguardante la specifica fattispecie oggetto di contributo comporta il non accoglimento dell’istanza.

**[E’ possibile accedere al contributo regionale per stabilizzazione di rapporto precario se viene trasformato a tempo indeterminato un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi? O vi osta la maturazione del diritto di precedenza di cui all’art 24 del D. Lgs 81/2015 da parte del lavoratore?](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/faq/faq.html%22%20%5Cl%20%22collapse20)**

In riscontro alla domanda inerente alla trasformazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la circolare INPS n. 32 del 22/2/21 precisa la non applicazione del diritto di precedenza.

**E’ possibile assumere o stabilizzare un lavoratore anche dopo la chiusura dello sportello (31/08)?**

Sì, purché i requisiti previsti dal Regolamento sussistano già al momento di presentazione dell’istanza, che va presentata entro il 31/08/2023, e tenendo conto che il contratto deve essere comunque stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione della concessione dell’incentivo.

**L’informativa privacy va allegata alla domanda di contributo?**

No. Al momento della compilazione della domanda il richiedente, con una spunta su FEG, dichiara e sottoscrive di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy che viene messa a disposizione sul sito, ma che non serve allegare alla domanda.

**I contributi spettano anche alle imprese che hanno in Friuli Venezia Giulia solo la sede operativa?**

Sì, è sufficiente che l’impresa abbia una sede principale o sede secondaria o unità locale iscritta al Registro imprese della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

**Che cosa s’intende per lavoratore a rischio di disoccupazione?**

Un lavoratore si considera a rischio di disoccupazione quando sia stato sospeso o posto in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 2 comma 1 lett. d) del Regolamento).

Al momento di presentazione della domanda di contributo, il lavoratore deve essere sospeso/posto in riduzione di orario mentre deve aver concluso il rapporto di lavoro e risultare disoccupato al momento dell’assunzione presso il datore di lavoro richiedente.

**Se la riduzione dell’orario di lavoro al di sotto del 70 per cento interviene dopo 12 mesi dall’assunzione a tempo indeterminato o dalla stabilizzazione, l’incentivo viene revocato parzialmente?**

No, avviene tuttavia la revoca totale del contributo nel caso in cui tale variazione oraria intervenga entro i 12 mesi dall’assunzione/stabilizzazione.

**E’ possibile ottenere l’incentivo anche in caso di stabilizzazione di un contratto di apprendistato attivato inizialmente con lavoratore in NASPI?**

Sì, l’art. 6 del Regolamento prevede genericamente il contratto di apprendistato tra le fattispecie che possono essere oggetto di incentivo in caso di stabilizzazione.

**Chi è il firmatario della domanda?**

Il firmatario è chi compila, sottoscrive e presenta la domanda in via telematica. In caso di domanda presentata da un soggetto delegato, a cui è stato conferito il potere di rappresentanza, la procura deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa che beneficerà dell’incentivo.

**Può essere presentata domanda per l’assunzione di un inoccupato? E di un neolaureato?**

Sì, purché abbia dichiarato in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (cioè sia in possesso della DID) dal numero di mesi richiesto per i diversi casi e abbia sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso un centro per l’impiego del Friuli Venezia Giulia.

In caso contrario, la persona inoccupata o neolaureata non possiede i requisiti previsti dal Regolamento per la domanda di assunzione.

**Il patto di servizio deve essere necessariamente sottoscritto presso un centro per l’impiego della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**

Sì.

**Si può presentare domanda di contributo anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in sostituzione?**

Sì, l’art. 6 del Regolamento prevede genericamente il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra le fattispecie che possono essere oggetto di incentivo in caso di trasformazione.

**Nel caso in cui l’imposta di bollo non sia dovuta, cosa bisogna allegare alla domanda?**

Qualora l’imposta di bollo non sia dovuta, va caricata come allegato una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 che ne giustifichi l’esenzione.

**Come si verifica l’inserimento del lavoratore nel programma GOL?**

La verifica viene operata d’ufficio in sede di istruttoria a fronte della presentazione della domanda di contributo, fermo restando che le informazioni sul profiling sono disponibili al diretto interessato, destinatario del contributo.

**Quali sono i dati del sottoscrittore?**

Sono i dati di chi effettua l’autenticazione per cui, in caso di domanda presentata dal soggetto delegato munito di procura speciale, dovranno essere indicati i dati del soggetto delegato e non del legale rappresentante

**Quando, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive del formulario on line, viene richiesto di rendere una dichiarazione in ordine ai licenziamenti, con riferimento alla suddetta frase**

**⃝ di non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a licenziamenti, all’esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione del rapporto di lavoro viene richiesto l’incentivo**

**come occorre comportarsi?**

Bisognerà rispondere SI, se l’impresa non ha effettuato licenziamenti collettivi nel triennio di riferimento, NO se ha effettuato licenziamenti collettivi

**La sezione “DATI FINANZIARI” deve essere compilata nella sua interezza?**

Si, inserendo l’importo base e le eventuali maggiorazioni a seconda del caso di specie.

**Come va compilata la dichiarazione DE MINIMIS?**

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, vanno lette attentamente le istruzioni in ordine a detta compilazione, rispetto alla quale si ricorda, tra l’altro, di prestareparticolare attenzione alla sezione relativa all’impresa unica, ove vanno inserite tutte le imprese controllate o controllanti che rientrano nel perimetro dell’impresa unica, anche se il controllo è indiretto (ossia avviene per il tramite di una terza impresa), nonché alla sezione relativa agli aiuti automatici e semiautomatici.